

Cercare la verità nel diritto. Primi appunti, di Giuseppe Vettori

Fare la verità non significa anteporre una premessa ontologica al discorso del giurista. Non vuole evocare assoluti. Si oppone a chi assume la legge come unica manifestazione del diritto. Evoca una ricerca di senso, un'ermeneutica come gesto fondativo. In un ordine scosso da un passaggio d'epoca ove la Scienza giuridica si deve confrontare sempre più con il Potere e la Politica.

Making truth does not mean putting an ontological assumption above the jurist's discourse. It does not evoke absolutes. It opposes those who assume legislation is the sole manifestation of rules. It evokes a search for meaning, a hermeneutics as a foundational gesture. In an order shaken by an epoch transition, Legal Science must increasingly face Power and Politics.

Sessant'anni dalla 'pacem in terris', di Tommaso Dalla Massara

Il contributo trae occasione dai sessant'anni dell'enciclica *Pacem in terris*, pubblicata da papa Giovanni XXIII nel 1963. Siamo oggi immersi in un tempo di guerra. Cosa è in grado di comunicare quel testo? È una vera e propria fede nelle regole quella che sembra sostenere la visione di Giovanni XXIII: solo le regole arrivano a orientare la forza, quella legittima, cosicché essa si renda realizzativa del "bene comune". Una radice giusnaturalistica sostiene l'intero edificio dell'enciclica. L'idea di *veritas* orienta l'agire, in primo luogo quello dei "giuristi cattolici". Ma è venuto il tempo di proporre un discorso nuovo sul "bene comune": e potrebbe essere un discorso che si concentri sulla gestione delle res, andando al di là dell'idolatria del soggetto e dell'infinita intestazione di diritti soggettivi, tra loro in conflitto. The paper is written on the occasion of the 60th year of the encyclical *Pacem in terris*, issued by Pope John XXIII in 1963. Nowadays, we are facing times of war. What is the message of that encyclical? It is a real faith in rules that supports Pope John XXIII's vision: only rules can direct force, legitimate force, so that it is aimed to achieve the "common good". A jusnaturalistic root supports the whole structure of the encyclical. The idea of *veritas* guides action, particularly that of "Catholic jurists". But now it's time to introduce a new dialogue on the "common good": and it could be a dialogue that focuses on the management of res, transcending the individual's idolatry and the heading of subjective rights, in conflict with each other.

Alla ricerca della «verità in pittura» fra autenticazione e accertamento, di Giampaolo Frezza

Il lavoro si prefigge lo scopo di indagare se, nell'ordinamento giuridico italiano, esista il c.d. diritto di autentica di un'opera d'arte in capo all'artista e a favore dei suoi eredi. Particolare attenzione sarà poi dedicata all'ammissibilità dell'azione giudiziale di accertamento dell'autenticità dell'opera d'arte.

The purpose of this study is to investigate, whether, in the Italian legal system, the so-called right of authentication of a work of art exists in the hands of the artist and in favor of his heirs. In addition, special attention is given to the admissibility of judicial actions to verify the artwork's authenticity.

"Utilità sociale e autonomia privata": l'insegnamento di un Maestro, di Raffaella Rametta

Alla luce delle premesse metodologiche delineate nell'opera di Mario Nuzzo "Utilità sociale e autonomia privata" del 1975, il saggio indaga il problema del rapporto tra autonomia privata e legge nella recente evoluzione legislativa segnata dal Green Deal europeo e dalle modifiche degli artt. 9 e 41 Cost. Di fronte alla complessa regolamentazione "net-zero", la distinzione tra il potere di autonomia privata e il contratto, come atto nel quale si esprime il potere di autonomia, orienta l'analisi della rimodulazione dell'area dell'autonomia privata nel nuovo testo dell'art. 41 Cost. e delle sue conseguenze operative sul piano del giudizio di legittimità costituzionale degli interventi legislativi nel settore privato e nel quadro dei parametri di valutazione degli atti di autonomia privata. Mutato l'assetto dei rapporti pubblico-privato, nel

recente quadro legislativo del piano d'azione dell'UE per la finanza sostenibile, si assiste a un graduale ampliamento degli spazi di regolamentazione dei privati nella specificazione del concetto di sviluppo sostenibile. Sul piano della realizzazione degli interessi di rilievo generale in esso riassunti, le formule utilità sociale e sviluppo economico sostenibile individuano l'essenza della missione propria delle fondazioni di origine bancaria, soggetti dell'organizzazione delle libertà sociali, nel quadro costituzionale della sussidiarietà orizzontale.

In light of the methodological premises outlined in Mario Nuzzo's 1975 work "Utilità sociale e autonomia privata", the essay explores the relationship between the private autonomy and the law in the recent legislative evolution marked by the European Green Deal and the amendments to Articles 9 and 41 Const. In relation to the challenging "net-zero" regulation, the distinction between the private autonomy and the contract - as the act in which the former is expressed - drives the analysis of the area of private autonomy, as reshaped in the new text of Art. 41 Const., and its applicative consequences, both in the context of judgment on the constitutional legitimacy of legislative interventions in the private sector and in the framework of the parameters for evaluating contracts. Following the changes occurred in the public-private relationship, the recent legislative framework of the EU action plan on sustainable finance marks a gradual widening of the spaces for private regulation in the specification of the sustainable development concept. In terms of realization of the general interests summarized in such concept, the social utility and sustainable economic development identify the essence of the mission pursued by the foundations of banking origin, as subjects of the organization of social freedoms, within the constitutional framework of horizontal subsidiarity.

Il condominio come parte negoziale: ente, gruppo, consumatore?, di Ernesto Capobianco

Lo scritto si pone l'obiettivo di ricostruire lo stato dell'arte sulla natura giuridica del condominio a distanza di poco più di dieci anni dalla legge di riforma. Se la giurisprudenza di legittimità, nel solco della tendenza alla "entificazione" del condominio, ha coniato l'ambigua espressione definitoria di "ente di gestione", sprovvisto però di una personalità distinta da quella dei condòmini, la Corte di Giustizia, nel pronunciarsi positivamente sull'astratta applicabilità della tutela consumeristica anche al condominio, gli assegna, senza troppe remore, la qualifica di persona giuridica. La varietà e la complessità del modo di atteggiarsi delle forme di titolarità condominiale suggerisce una certa prudenza nell'ammettere un'autonoma soggettività del condominio; così come nell'ammettere indiscriminatamente la possibilità di qualificare il condominio come consumatore quando esso sia parte di un rapporto contrattuale con un professionista.

The aim achieved with this research paper is to discuss and analyse the legal nature of the communal areas of a property (or condominium in northern American nomenclature) a decade of the Italian reform on. In this respect, a vital role is played by the case law, both Italian and European. The former is epitomised by the Italian Supreme Court ('Corte di Cassazione') whose judges have been shaping for a while a controversial definition. Based on this interpretation, the communal property is construed as a private management body (or 'ente di gestione', in Italian jargon). By contrast, the Court of Justice of the European Union (CJEU) has categorised the communal property as a separate persona (or 'persona giuridica' in the Italian legal terminology). Therefore, the Luxembourg Court holds that the communal property shall fall within the stereotypical consumer legislative framework existing in the EU. Despite this, the underlying idea of this research paper is that the outcome of CJEU interpretation, somehow cursory and sloppy, is even economical with the truth. Yet, multifarious and complex forms of condominium or communal property may suggest that a certain degree of caution is required before granting to this kind of property an autonomy as a proper separate persona. Likewise, the paper raises a similar concern about how superficially

it is implied by the EU highest judicial body that the condominium can be categorised as a consumer, therefore party to a contractual relationship with a professional.

Leasing nel bilancio e revisione delle categorie del diritto civile, di Andrea Bucelli

Nell'enunciare i principi di redazione del bilancio di esercizio l'art. 2423-bis, co., n. 1-bis, c.c., stabilisce che «la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto». Alla luce di tale norma si pone il problema della rappresentazione contabile di quei contratti, come il leasing, «nei quali il diritto di proprietà è esautorato fino al limite della rottura». Al contempo emerge un diritto di godimento dei beni (c.d. right of use) il cui valore economico, secondo i principi contabili internazionali, deve essere iscritto nello stato patrimoniale dell'utilizzatore della cosa in leasing, anziché in quello del concedente.

In tale dibattito, tuttora aperto, in cui necessariamente si confrontano diversi linguaggi e statuti epistemologici, riecheggiano le classiche categorie civilistiche, dalla proprietà al contratto, ai diritti reali e personali di godimento. Si ha però la netta impressione di un loro progressivo svilimento, anche perché scalzate da termini e concetti propri della cultura giuridica di common law.

In setting out the principles for the preparation of the financial statements, art. 2423-bis, co. 1, n. 1-bis the Italian Civil Code establishes that «the detection and presentation of items is carried out taking into account the substance of the transaction or contract». In the light of this rule, the problem arises of the accounting representation of those contracts, such as leasing, «in which the right of ownership is deprived to the limit of the breaking». At the same time, a right of use of the assets emerges, whose economic value, according to the international accounting standards, must be recorded in the balance sheet of the lessee, rather than in that of the lessor.

In this debate, still open, in which different languages and epistemological statutes necessarily confront each other, the classic civilistic categories echo, from property to contract, to real and personal rights of enjoyment. However, there is the clear impression of their progressive devaluation, also because they are undermined by concepts coming from a common law legal culture.

Telemedicina ed essenza fiduciaria del rapporto di cura, di Roberto Senigaglia

Delineato il contesto politico e normativo delle pratiche di telemedicina, il saggio ricostruisce la funzione delle stesse nel rapporto di cura tra medico e paziente, giungendo ad affermare il loro carattere necessariamente strumentale. Esclusa quindi la possibilità di demandare funzioni decisionali agli algoritmi impiegati in ambito sanitario, l'indagine si concentra sull'esposizione al rischio del paziente, senz'altro aggravata dall'utilizzo nella telemedicina di dispositivi medici intelligenti, nonché sulle diverse forme e centri di responsabilità.

After having outlined the political and regulatory framework of telemedicine practices, the essay depicts the function of telemedicine in the doctor-patient relationship, by affirming the instrumental nature of the former over the latter. Therefore, the sole algorithmic decision-making process in healthcare is excluded; quite the opposite, the analysis should focus on patient risk exposure, which is undoubtedly exacerbated in telemedicine practices due to the usage of intelligent medical devices. Finally, the article addresses the different types and "centres" of liability.

Sistemi intelligenti e regole di responsabilità, di Antonino Astone

L'indagine si propone l'obiettivo di individuare le regole di governo delle responsabilità derivante dal ricorso all'intelligenza artificiale, la quale, acquisita dignità di scienza, trova applicazione ad ogni settore dell'esperienza umana, definendo un complesso di operazioni che utilizzano tecnologie fondate, tra l'altro, su algoritmi, che consentono di prevedere determinati

effetti al verificarsi di alcuni fatti o di individuare metodi di apprendimento delle macchine, simili a quelli dell'uomo. Muovendo da tali premesse il contributo, esamina le proposte di disciplina unionale in materia di Artificial Intelligence, si interroga criticamente sulla soggettività giuridica degli agenti software, al fine di individuare i soggetti, responsabili degli eventi dannosi riconducibili ai dispositivi intelligenti, sui quali graverà l'obbligazione risarcitoria, sia nella dimensione infranegoziale che rispetto ai terzi, nonché i criteri di imputazione della responsabilità. Gli ulteriori approfondimenti vengono dedicati alla disamina della recente proposta di Direttiva Product Liability ed a quella in materia di I.A., dal cui impianto regolativo in particolare emerge che l'obiettivo della certezza ed omogeneità delle regole nello spazio comunitario non esclude la possibile concorrente operatività di alcuni profili della vicenda risarcitoria purchè non in contrasto con la disciplina unionale.

The aim of the survey is to identify the rules of governance of responsibilities deriving from the use of artificial intelligence, which, having acquired the dignity of science, is applied to every sector of human experience, defining a complex of operations using technologies based, inter alia, on algorithms, which allow the prediction of certain effects upon the occurrence of certain facts or the identification of machine learning methods, similar to those of humans. On the basis of these premises, having examined the proposals for Union discipline in the field of Artificial Intelligence, it critically questions the legal subjectivity of software agents, in order to identify the subjects, responsible for the harmful events attributable to intelligent devices, on which the indemnification obligation will be imposed, both in terms of the breach of trade and in relation to third parties, and for the criteria for attribution of liability. Further studies are dedicated to the examination of the recent proposal of the Product Liability Directive and to that concerning I.A., whose regulatory framework in particular shows that the objective of certainty and homogeneity of the rules in the Community does not exclude the possible concurrent operation of certain aspects of the compensatory action as long as it does not conflict with Union law.

Dall'esclusività all'accesso nella sharing economy, di Giulia Bazzoni

Il saggio analizza la concezione del paradigma proprietario all'interno del modello della sharing economy. In tale prospettiva, esamina le trasformazioni che la figura della proprietà sta subendo in ragione dell'attuale transizione dalla cultura dell'esclusività alla cultura dell'accesso nel contesto dell'economia collaborativa; un sistema improntato sulla combinazione tra facoltà di accesso temporaneo ai beni e l'utilizzo diffuso delle piattaforme di intermediazione. In tale ottica, il contributo tenta di mettere in luce le caratteristiche della 'nuova' configurazione della figura proprietaria come pure le sue criticità.

The paper analyzes the conception of the property model within the sharing economy. In this regard, it examines the transformations that property is undergoing due to the current transition from the culture of exclusivity to the culture of access in the collaborative economy; a system marked by the combination of temporary access to goods and the use of intermediary platforms. The contribution attempts to highlights the main features of such a vision of property as well as its problems.

Il paradigma identitario nella società digitale, di Gaetano Guzzardi

Il prisma dell'identità personale, in una società sempre più connessa, si arricchisce di nuove proiezioni, sebbene l'immagine digitale della persona umana spesso non sia una rappresentazione fedele della stessa. Attraverso sistemi di machine learning e algoritmi predittivi sempre più performanti, infatti, i c.d. capitalisti della sorveglianza non puntano più soltanto a ottenere una "profilazione profonda" degli utenti, ma ad anticipare (e talora manipolare) i relativi bisogni e interessi, così da sfruttare appieno le munifiche opportunità offerte dal targeted advertising. In uno scenario in cui a rischio pare essere la stessa libertà di

autodeterminazione dei soggetti, allora, un valido argine alla deriva dell'inevitabilismo digitale non può che rinvenirsi nella funzione ordinante e assiologica del diritto, a patto che si continui a fare equilibrato governo delle categorie e dei principi.

The prism of personal identity, in an increasingly connected society, is enriched with new projections, although the digital image of the human person is often not a faithful representation of the same. In fact, through machine learning systems and increasingly high-performance predictive algorithms, the so-called surveillance capitalists no longer aim only to obtain a "deep profiling" of users, but to anticipate (and sometimes manipulate) their needs and interests, so as to fully exploit the bountiful opportunities offered by targeted advertising. In a scenario in which the very freedom of self-determination of subjects appears to be at risk, then, a valid barrier to the drift of digital inevitability can only be found in the ordering and axiological function of law, provided that balanced governance of categories and principles.

L'enforcement "privato" nei mercati finanziari: la "nuova" azione di classe a tutela degli investitori nel prisma della fattispecie societaria, di Attilio Altieri

Il saggio affronta il tema dell'enforcement privato nei mercati finanziari rappresentato dalla class action di recente modificata e da poco entrata in vigore. In particolare, si ricostruisce il rapporto tra lo strumento processuale e la fattispecie societaria attraverso l'individuazione dei legittimati attivi e passivi, tentando di annoverare tra questi ultimi l'ente societario, soprattutto in ipotesi di comunicazioni sociali inesatte, incomplete e comunque false, dove l'operato degli amministratori rappresenta il tramite per una forma di responsabilità che vada oltre il mero rapporto sociale. Inoltre, sulla scorta della circolazione dei modelli in tema di cumulo di responsabilità, si cerca di individuare un'alternativa dell'attribuzione della responsabilità in capo alla società rispetto alla responsabilità civile, invocando il meccanismo di imputazione elaborato dalla 231/2001.

The essay addresses the issue of private enforcement in financial markets represented by the recently amended class action. In particular, the relationship between the litigation proceedings and the corporate case is reconstructed through the identification of plaintiff and defendant role, by attempting to include the company among the latter, especially in case of false accounting or false reporting, where the directors' deeds represent the means for a form of liability that goes beyond the sole corporate relationship. Furthermore, on the basis of the circulation of models on the subject of combined liability, an attempt is made to identify an alternative of placing liability to the company as opposed to civil liability, invoking the attribution mechanism developed by 231/2001 Act.

Marketing d'influenza e pubblicità non trasparente: la responsabilità dell'inserzionista, degli influencer e dell'internet service provider, di Antonio Paolo Seminara

Dopo aver introdotto l'influencer marketing, il saggio offre una lettura giuridica del fenomeno evocando le categorie tradizionali della pubblicità occulta (pubblicità redazionale e product placement), esaminate con uno sguardo alla prassi delle autorità giudicanti. Approfondendo la regolazione autodisciplinare specificamente dedicata al marketing d'influenza (in primis la Digital Chart dell'IAP) e le decisioni in materia, l'indagine ricava le principali assonanze esistenti con la pubblicità occulta, applicando i medesimi criteri di giudizio al fenomeno esaminato. Emerge, così, l'architettura delle responsabilità di tutti gli attori coinvolti: l'inserzionista, l'influencer e il gestore della piattaforma digitale.

After introducing influencer marketing, the essay offers a legal reading of the phenomenon by evoking the traditional categories of hidden advertising (advertorial and product placement), examined looking at the practice of the judging authorities. By deepening the specific self-disciplinary regulation of influencer marketing (primarily the Digital Chart of the IAP) and the existing decisions on the subject, the survey draws the main similarities existing with hidden advertising, applying the same judgment criteria to the examined phenomenon. Thus,

the architecture of the responsibilities of all the actors involved emerges: the advertiser, the influencer and the Internet Service Provider.

Invi di e-mail promozionali ai clienti “non paganti”: il soft spam al vaglio della Corte di Cassazione, di Lavinia Vizzoni

Il commento ha ad oggetto una recente pronuncia della Corte di Cassazione in materia di spamming. Che conferma la sanzione irrogata dal Garante per la protezione dei dati personali alla società ricorrente. Quest’ultima offriva un servizio online di comparazione di preventivi e inviava e-mail a contenuto promozionale a tutti gli utenti che si registravano sul proprio sito compilando il relativo form, inclusi coloro che si avvalevano della mera prova gratuita del servizio. La Corte di Cassazione, nelle proprie argomentazioni, pur manifestando una certa sovrapposizione fra il consenso e la distinta ipotesi di cui all’art. 130, c. 4 codice privacy, offre una disamina dei contenuti e dei limiti del c.d. soft spam. Il commento evidenzia luci ed ombre della pronuncia, e ipotizza qualche scenario futuro, prendendo infine in esame anche le ultime decisioni di legittimità in tema di risarcimento del danno da ricezione di comunicazioni indesiderate.

The paper deals with a recent decision by the Court of Cassation on spamming, which confirms the sanction imposed by the Data Protection Authority on the plaintiff company. The latter offered an online service of comparing quotes and sent e-mails with promotional content to all users who registered on its website by filling out a form, including those who benefitted of the mere free trial of the service. The Court of Cassation, in its arguments, while manifesting a certain overlap between consent and the distinct situation of Art. 130, c. 4, “Privacy Code”, offers an examination of the contents and limits of the so-called soft spam. The paper investigates lights and shadows of the decision and imagines some future scenarios, finally also analyzing the latest decisions on damage compensation for spamming.